

III

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA  
Atti Consiglio n. 603/A III<sup>a</sup> Legislatura

"PROVVEDIMENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'INFORMAZIONE  
NELLE SCUOLE"

Approvato dalla Giunta Regionale nella seduta dell'11/6/1984

# REGIONE PUGLIA

- ASSESSORATO ALLA PUBBLICA ISTRUZIONE -

## DISEGNO DI LEGGE

"PROVVEDIMENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'INFORMAZIONE NELLE SCUOLE"

# REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO ALLA PUBBLICA ISTRUZIONE

## RELAZIONE AL DISEGNO DI LEGGE:

"Provvedimenti per la diffusione dell'informazione nelle scuole"

~ ~ ~ ~ ~

Come è noto, con la legge regionale 25/12/1983, n. 16, si è provveduto, per la prima volta nella nostra regione, a concedere alle scuole contributi per l'acquisto di giornali e riviste, allo scopo di contribuire ad una corretta e pluralistica informazione fra gli studenti, anche in ossequio alle norme statali di principio (articolo 42 D.P.R. 616/1977, legge 416/1981) ed alla L.R. 12/5/1980, n. 42.

La suddetta legge n. 16, limitata all'anno scolastico 1983/84, è entrata in vigore ad anno scolastico inoltrato, per cui non ha consentito, purtroppo, lo svolgersi del servizio di informazione se non nell'ultimo periodo dell'anno medesimo.

Dati, comunque, i buoni risultati conseguiti finora, si propone, con il presente disegno di legge, la istituzionalizzazione della informazione quotidiana e periodica nelle scuole, stanziando per il corrente anno e per gli anni successivi l'importo di L. 500.000.000, che rappresenta il limite di spesa entro il quale va comunque contenuto il finanziamento dei contributi (pari al limite della legge n. 16).

Per quanto concerne il contenuto in generale, come pure le modalità di erogazione dei contributi, il disegno di legge non si discosta dalla legge precedente.

26.2

# REGIONE PUGLIA

LEGGE REGIONALE \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/1984 - N° \_\_\_\_\_ =

## "PROVVEDIMENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'INFORMAZIONE NELLE SCUOLE"

### Art. 1

La presente legge disciplina gli interventi della Regione Puglia per la diffusione ~~della diffusione~~ dell'informazione quotidiana e periodica nelle Scuole pugliesi.

La Regione Puglia, in attuazione dei principi dello Statuto, considera lo sviluppo dell'informazione una condizione decisiva per promuovere e diffondere la cultura contribuendo alla conoscenza dei problemi, delle scelte che si rendono necessarie e alle quali si possa consapevolmente partecipare.

Ciò per favorire il pieno sviluppo della persona umana e la più ampia e democratica partecipazione dei cittadini allo sviluppo socio-economico della comunità regionale.

### Art. 2

La Regione, nel quadro delle iniziative previste dall'art. 42 del D.P.R. 24/7/1977 n. 616 e dalle leggi regionali nn. 42 e 43 del 12/5/1980, nonché nel rispetto della normativa statale di principio nel campo dell'informazione, promuove e finanzia piani annuali d'intervento per la diffusione dell'informazione quotidiana e periodica nelle scuole pugliesi, anche non statali, autorizzate a rilasciare titoli di studio, riconosciuti dallo Stato.

Il disposto di cui al comma precedente è riferito soltanto agli Istituti ed alle Scuole di istruzione

*l. l. l.*

# REGIONE PUGLIA

ne secondaria superiore, giusto l'art. 15 della legge statale del 5/8/1981, n. 416; concernente l'editoria.

## Art. 3

Le scuole di cui al precedente articolo, attraverso i loro organi competenti, possono richiedere annualmente al Presidente della Giunta Regionale i fondi necessari per l'acquisto e/o lo abbonamento, per classe, a due giornali quotidiani e ad una rivista che abbiano notevole valore culturale e che rispondano ai fini perseguiti dall'art. 1, limitatamente al periodo di attività scolastica.

Le richieste, con l'indicazione delle testate prescelte, secondo i criteri e le modalità di cui al comma precedente, dovranno pervenire alla Presidenza della Giunta Regionale entro e non oltre il 30 Giugno dell'anno scolastico precedente a quello per il quale dovranno essere sottoscritti gli abbonamenti o effettuati gli acquisti.

Per l'anno scolastico 1984/1985 le richieste di cui al comma precedente dovranno pervenire entro e non oltre 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

## Art. 4

La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, approva i piani annuali di intervento e procede ad assegnare, secondo le disponibilità di bilancio, un numero di abbonamenti o acquisti per ciascuna scuola, in proporzione alle richieste.

Enl. 1

# REGIONE PUGLIA

Nei piani annuali d'intervento di cui al comma precedente possono essere previste anche iniziative di supporto, nei limiti fissati annualmente dalla Giunta Regionale, ai fini della migliore attuazione delle finalità della legge.

## Art. 5

Le scuole, entro il 30 Giugno di ogni anno, trasmettono una relazione sull'attuazione delle iniziative alla Giunta Regionale, la quale redige, entro il 1° settembre di ogni anno, una relazione da inviare al Consiglio regionale, nella quale viene fornito il quadro generale, anche in relazione alla spesa, delle pubblicazioni adottate.

Le scuole che non ottempereranno a quanto disposto dal 1° comma verranno escluse dall'assegnazione di abbonamenti o di acquisti per l'anno successivo a quello cui si riferisce la relazione.

## Art. 6

Ai fini dell'attuazione della presente legge è autorizzata, per l'anno finanziario 1984, la spesa di L. 500.000.000= (cinquecentomilioni) da prelevarsi dal Cap. 10306 dello stesso bilancio 1984 approvato con L.R. n. 18/1984. Per gli anni successivi si provvederà con appositi stanziamenti da inserire nei rispettivi bilanci.

La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA  
Trasmesso alla III Commissione Costi  
liare permanente il 15.6.84

*elid*